

COMUNE DI PONTENURE  
Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'USO DELL'IMPIANTO NATATORIO  
COMUNALE

ART. 1

Il funzionamento e la vita di relazione all'interno dell'impianto natatorio comunale saranno finalizzati alla massima diffusione della pratica sportiva intesa come componente formativa dell'individuo. L'attiva partecipazione dei sodalizi sportivi e dei singoli frequentatori, unita all'opera del personale addetto agli impianti, potrà garantire una sempre più larga e completa realizzazione di questo fine in un ambiente sereno e ordinato.

ART. 2

La gestione della piscina comunale si effettua sulla base del Regolamento d'uso degli spazi pubblici per lo sport di proprietà comunali.

ART. 3

La gestione della piscina potrà essere effettuata direttamente dal Comune o, in alternativa, potrà essere affidata a terzi mediante concessione, previa apposita convenzione. Nel secondo caso al Comune spetterà il compito di vigilanza e di sorveglianza sulla corretta gestione, sulla base dell'accenata convenzione.

ART. 4

In caso di gestione in concessione del servizio, il Concessionario avrà l'obbligo di presentare, al termine dell'esercizio annuale, apposita relazione finale sulla gestione e sulle attività sviluppate.

ART. 5

In caso di gestione in concessione, il Concessionario dovrà rispettare gli obblighi di legge e le disposizioni in materia e dovrà farsi carico dei lavori di manutenzione ordinaria, in base alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ESERCIZIO DELLE PISCINE

ART. 6

Per accedere alla piscina comunale gli interessati devono munirsi del biglietto di ingresso. Per l'uso degli armadietti è necessario depositare un documento di riconoscimento.

ART. 7

Le tariffe ordinarie d'ingresso alla piscina, il prezzo degli abbonamenti, nonché le tariffe speciali per le convenzioni particolari, sono fissati dall'Amministrazione Comunale.

Le tariffe inerenti ai corsi di nuoto e delle altre attività sportive praticate negli impianti oggetto del presente regolamento, dovranno preventivamente essere concordate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 8

Gli orari di apertura e di chiusura della piscina comunale, sono fissati dal Sindaco, con apposito provvedimento.

In caso che la gestione sia affidata in concessione tali orari dovranno essere previsti in convenzione.

Nella determinazione degli orari si terrà conto del massimo utilizzo degli impianti.

ART. 9

La sorveglianza igienico-sanitaria è effettuata dall'Ufficio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. n.3, secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 10

La Giunta Comunale potrà concedere l'utilizzo straordinario per manifestazioni sportive, culturali, ricreative, su richiesta di Enti o Associazioni.

Apposita norma regolerà l'esercizio di tale facoltà in caso di gestione in concessione del servizio.

ART. 11

Il Comune, ove non intenda provvedervi direttamente, potrà affidare a terzi la gestione del servizio di ristoro annesso alla piscina.

La gestione ed il canone di locazione del servizio ristoro saranno regolati da una apposita convenzione.

NORME GENERALI PER IL PUBBLICO

ART. 12

L'impianto natatorio è costituito da una vasca per adulti larga 16,60 mt. lunga 25 profonda 1,90, da una vasca per bambini larga 6 lunga 10,00 mt. profonda 0,70, alimentate da acqua dolce, filtrata e depurata secondo le norme di legge.

La piscina è aperta al pubblico che potrà accedervi, alle condizioni previste dal presente regolamento.

In particolare l'accesso alla piscina è condizionato alle seguenti norme:

a) non possono accedere alla piscina i ragazzi di età inferiore ai 12 anni se non accompagnati da un numero adeguato di persone maggiorenni (massimo 5 ragazzi per ogni accompagnatore) che se ne assumono la responsabilità.

L'ingresso di gruppi di ragazzi con un numero di accompagnatori inferiori di quello prima previsto, deve essere preventivamente concordato con il responsabile della gestione.

I partecipanti ai corsi dovranno essere accompagnati da persone responsabili;

b) non possono accedere alla piscina coloro che si trovano in evidente stato di ubriachezza;

c) non possono accedere alla vasca della piscina le persone affette da malattie infettive o veneree, o con ferite, cerotti, bendaggi;

Le persone affette da epilessia devono essere accompagnate.

Le disposizioni relative a misure di prevenzione in merito a quanto previsto nel presente punto, sono adottate dal Sindaco su proposta dell'Ufficio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. n.3;

d) i bagnanti dovranno attenersi alle indicazioni che verranno date dagli assistenti bagnanti in ordine al buon funzionamento del servizio stesso;

e) è vietato introdurre nella piscina bottiglie o altri oggetti di vetro, nonché materiale che possa arrecare danno;

f) nelle vasche, inoltre, è fatto divieto di usare canotti, materassini, maschere ed attrezzature subacquee, pinne, palette per nuoto, boccagli, tavolette, se non autorizzati dagli assistenti bagnanti;

g) sono ammessi i salvagente;

h) il costume da bagno, sia maschile che femminile, deve essere tale da non offendere il pudore, in base alle disposizioni vigenti per le spiagge ed i bagni pubblici;

i) per motivi di igiene tutti i bagnanti sono tenuti a fare la doccia prima di entrare nelle vasche; è obbligatorio anche l'uso della cuffia;

l) anche i bambini ed i ragazzi sono tenuti ad usare le apposite docce separate nei reparti maschi e femmine; i bambini, se accompagnati, utilizzano lo spogliatoio degli accompagnatori;

m) oltre a quanto previsto ai punti d) ed e) è vietato:

- gettare rifiuti di qualunque genere nelle vasche o negli scarichi dei servizi igienici o in qualunque altro luogo, dovendo servirsi all'uopo degli appositi cestini;

- effettuare gare, tuffarsi, schiamazzare, cantare, giocare a palla, dedicarsi a giochi violenti, mangiare e fumare a bordo vasca, sputare nella piscina, o comunque tenere un contegno scorretto od offensivo alla pubblica decenza;

- introdursi nei locali di servizio opportunamente segnalati;

- accedere, se trattasi di persone superiori ad anni 10 di età, alle vasche per bambini se non autorizzate dagli assistenti bagnanti.

Il numero di persone presenti nelle vasche non può superare il numero di 285 unità, di cui n. 200 nella vasca per adulti e n. 85 nella vasca per bambini;

n) i frequentatori sono tenuti a presentarsi al personale di servizio per denunciare ogni caso di incidente o infortunio.

#### ART. 13

- E' vietato introdurre nella piscina comunale animali di qualsiasi genere, biciclette o altri mezzi.

- Coloro che non si attengono alle disposizioni sopraelencate dovranno essere allontanati dalla struttura ed eventualmente con l'intervento della Forza Pubblica nel caso si rendesse necessario.

- Il permanente o temporaneo divieto di ingresso alla piscina può essere soltanto disposto dal Sindaco con motivato provvedimento.